

N. 02301/2010 REG.SEN.

N. 00215/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 215 del 2010, proposto da:

Luigino Finotto, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Flacco, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

l'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e il Commissario Straordinario del Governo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Commissario straordinario n. 577/2009 del 30.10.2009 notificato in data 25.11.2009, della delibera del Comitato di solidarietà delle vittime dell'estorsione e dell'usura n. 577/2009 del 16.09.2009, mai notificata, dei verbali del CMO di Padova del 25.05.2009 e 29.07.2009 (mai notificati) nella parte in cui hanno ritenuto che il danno biologico del 30 per cento non abbia compromesso la capacità reddituale del Finotto e, quindi, non abbia determinato una diminuzione della capacità lavorativa dell'istante.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori C. Ferrari, su delega di Flacco, per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Bonora per l'Amministrazione resistente;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Rilevato:

- che il ricorrente impugna i provvedimenti con i quali il commissario straordinario e il comitato di solidarietà delle vittime dell'estorsione e dell'usura, hanno respinto l'istanza formulata dall'interessato per la concessione di un mutuo ai sensi della legge n. 108 del 1996, e l'erogazione delle somme previste dalla legge n. 44 del 1999, oltre che il parere della commissione medica ospedaliera di Padova che, pur riscontrando un danno biologico del 30%, non ha riconosciuto una diminuzione della capacità reddituale;
- che tali provvedimenti sono impugnati per le censure di:

I) violazione dell'art. 14, commi 5 e 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dell'art. 46 del R.D. n. 267 del 1942, degli artt. 4 e 41 della Costituzione e degli artt. 1, 3, 5, 9, 10 e 15 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, carenza di presupposti, difetto di istruttoria difetto di motivazione;

II) violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell'art. 2059 c.c. e degli artt. 1 e 3 della legge n. 44 del 1999, difetto di istruttoria, carenza di presupposti, illogicità, violazione dell'art. 12 del DPR n. 445 del 1999, e dell'art. 1 della legge n. 302 del 1990, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti;

- che si è costituita in giudizio l'Amministrazione eccependo la tardività e l'inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione perché infondato;

Ritenuto:

- che l'eccezione di tardività è infondata in quanto l'atto impugnato risulta notificato all'interessato il 25 novembre 2009, mentre il ricorso è stato notificato il 25 gennaio 2010, ed è applicabile anche al processo amministrativo la previsione dell'art. 155 c.p.c. (cfr. ex pluribus Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7865) secondo cui, se il giorno di scadenza del termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (il 24 gennaio 2010, scadenza del termine di sessanta giorni, cade di domenica);

- che il fallimento, rispetto ai provvedimenti impugnati, non sembra possa essere qualificato come controinteressato perché non titolare di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato (dal quale potrebbe semmai ottenere un beneficio);

- che il diniego alle istanze presentate dal ricorrente, come dedotto, fondandosi sul mancato ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di una attività imprenditoriale, non risulta adeguatamente motivato;

- che infatti la dichiarazione di fallimento non può essere qualificata di per sé impedimento alla concessione dell'erogazione (cfr. Tar Puglia, Lecce, 21 febbraio 2008, n. 554; Tar Sicilia, Catania, sez. II, 19 novembre 2002, n. 2190) non essendo necessaria un'autorizzazione al fallito per iniziare una nuova attività economica (purché gestita con nuovi beni aziendali e con mezzi diversi da quelli preesistenti di cui il fallito ha perso la disponibilità per effetto del fallimento: cfr. Tribunale civile di Milano, Sez. Fallimentare, 18 marzo 2002, allegata al ricorso) ferma restando la facoltà del fallimento di acquisirne i proventi (cfr. Cass. pen. Sez. III, 26 gennaio 2000, n. 7137);

- che il giudizio della commissione medica ospedaliera circa la sussistenza di un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 30%, in nesso causale con le richieste estorsive, è contraddittorio rispetto all'affermazione della inidoneità del danno ad incidere sulla capacità reddituale e sulla diminuzione della capacità lavorativa (non risulta di immediata comprensione

l'affermata insussistenza di una
"reale compromissione della capacità reddituale" cui si riferisce il provvedimento impugnato, in
relazione ai caratteri propri del danno biologico riscontrato sull'esercizio dell'attività
imprenditoriale);

- che pertanto il ricorso deve essere accolto ai fini di un riesame delle istanze proposte dal
ricorrente;

- che le spese di giudizio, in ragione delle peculiarità della controversia, possono essere
compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio
2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO